



Pavullo nel Frignano, lì 28.11.2025.

ORDINANZA N. 190

OGGETTO: VIA VAL DI SASSO IN FRAZIONE DI GAIATO. RIAPERTURA AL TRANSITO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che a seguito caduta massi sulla sede stradale, con propria ordinanza n. 184 del 18.11.2025 era stata disposta la chiusura al transito di un tratto di Via Val di Sasso (denominata anche Via Valdisasso) in Frazione di Gaiato all'altezza del "Sassone";

- che in Comando Provinciale dei VV.F., a seguito sopralluogo nell'immediatezza dell'evento, con nota assunta al ns. prot. 26903 del 19.11.2025, riteneva necessario, prima della riapertura della strada, una verifica da parte di tecnico abilitato al fine di monitorare la evoluzione del fenomeno;

- che nel frattempo sono stati eseguiti alcuni interventi sulla scarpata stradale e di disaggio di elementi litoidi pericolanti;

- che con nota assunta al ns. prot. 27677 del 27.11.2025 è stata acquisita una perizia da parte di un Geologo incaricato dal Comune, da cui si desume che a seguito degli interventi eseguiti è possibile la riapertura della strada alla circolazione ordinaria;

- **Ritenuto** pertanto che, al momento, sussistano condizioni di sicurezza sufficienti per poter riaprire al transito la strada, disponendo la revoca della propria ordinanza n. 184 del 18.11.2025;

— **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e stante l'urgenza di procedere per la salvaguardia della pubblica incolumità;

— **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

— **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed il Decreto del Sindaco n. 18/2023;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la revoca della propria ordinanza n. 184 del 18.11.2024.

Conseguentemente si procederà alla riapertura alla normale circolazione del tratto di Via Val di Sasso che era stata chiusa al traffico a causa caduta massi sulla sede stradale.

La decorrenza della presente revoca è da intendersi a far tempo dal momento di rimozione della segnaletica e barriere mobili apposte in loco compreso preavvisi di interruzione stradale.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni di cui alle segnalazioni di pericolo presenti su Via Val di Sasso.

Demanda

- Al Servizio Lavori Pubblici la rimozione della segnaletica e barriere;
- Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità;

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifichi mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi.
- Comunicazione alle forze dell'ordine e strutture competenti sul territorio e di pubblico interesse.

Avverte altresì

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili

Documento firmato digitalmente,
secondo le normative vigenti.